



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 19 ottobre 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 16-17 ottobre 2010 - Settima giornata andata

Bari-Lazio 0-2
Brescia-Udinese 0-1
Cagliari-Internazionale 0-1
Catania-Napoli 1-1
Cesena-Parma 1-1
Juventus-Lecce 4-0
Milan-Chievo Verona 3-1
Palermo-Bologna 4-1
Roma-Genoa 2-1
Sampdoria-Fiorentina 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 ottobre 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 24

1) SERIE A TIM

Gare del 16-17 ottobre 2010 - Settima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. BARI

Soc. BRESCIA

Soc. MILAN

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Bari-Lazio sostenitori della Soc. Bari facevano esplodere un petardo e accendevano alcuni bengala e fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Brescia-Udinese sostenitori della Soc. Brescia facevano esplodere due petardi e accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Chievo Verona sostenitori della Soc. Milan facevano esplodere un petardo e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, al 3° del primo tempo, rivolto dalla "Curva Nord" ad un calciatore avversario grida e cori costituenti espressione di discriminazione razziale, determinando in tal modo la sospensione della gara, protrattasi per circa tre minuti, per disposizione del responsabile dell'Ordine pubblico ex art. 62 NOIF.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, indirizzato su un Assistente un fascio di luce-laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €6.000,00 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, indirizzato sul terreno di giuoco un fascio di luce-laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e c) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza e per essersi immediatamente attivata onde far cessare tale deplorable comportamento.

Ammenda di €7.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori, al 27° del primo tempo, lanciato verso un Assistente un accendino, senza conseguenze lesive; per avere inoltre acceso quattro fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza..

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **UDINESE** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, nel proprio settore, acceso un fumogeno e fatto esplodere un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **LECCE** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANNAVARO Paolo (Napoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOVO Cesare (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LUCCHINI Stefano (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PACI Massimo (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BAIOCCO Davide (Brescia)

GILARDINO Alberto (Fiorentina)
PAZZINI Gianpaolo (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BENTIVOGLIO Simone (Chievo Verona)
CONSTANT Kevin (Chievo Verona)
FERRARIO Stefano (Lecce)
GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)
LOPEZ Maximiliano Gaston (Catania)
MUDINGAYI Gaby (Bologna)
NAGATOMO Yumo (Cesena)
PINZI Giampiero (Udinese)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ANDERSON DA SILVA Miguel (Cagliari)
BENALOUANE Yohan (Cesena)
GROSSMULLER Carlos Javier (Lecce)
LAZZARI Andrea (Cagliari)
MEDINA DA SILVA Fabiano (Lecce)
MESBAH Djamel (Lecce)
MILANETTO Omar (Genoa)
OLIVERA DA ROSA Ruben (Lecce)
PALETTA Gabriel (Parma)
PORTANOVA Daniele (Bologna)

PRIMA SANZIONE

BRIGHI Matteo (Roma)
COMOTTO Gianluca (Fiorentina)
DA SILVA DALBELO Felipe (Fiorentina)
DOSSENA Andrea (Napoli)
DZEMAILI Blerim (Parma)
FERREIRA Lucimar (Internazionale)
GHEZZAL Abdelkader (Bari)
GRANOCHE Louro Pablo (Chievo Verona)
MASIELLO Salvatore (Bari)
NAINGGOLAN Radja (Cagliari)
PALACIO Rodrigo (Genoa)
PALOMBO Angelo (Sampdoria)
PAROLO Marco (Cesena)
RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Bologna)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €2.000,00

HETEMAJ Perparim (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

NATALI Cesare (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

CASSANO Antonio (Sampdoria)

CRISCITO Domenico (Genoa)

DE SANCTIS Morgan (Napoli)

PASTORE Javier (Palermo)

c) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

PULVIRENTI Antonino (Catania): per avere, al 34° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 OTTOBRE 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta